# Operazioni con Paesi black list novità dal 2023 ma attenzione ai soggetti non solari

di Claudio Sabbatini, Giancarlo Modolo

**Pubblicato il 23 Marzo 2023**

Occorre prestare attenzione alle situazioni nelle quali vanno applicate le **istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi**, approvate il 28 febbraio scorso, laddove prevedono l' **obbligo di segnalare** in dichiarazione dei redditi le **operazioni intercorse con soggetti in Paesi non collaborativi** dal punto di vista fiscale.
La **legge di bilancio 2023**, che ha introdotto una disposizione su questi componenti di reddito che mancava dal 2016, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, mentre i modelli dichiarativi accolgono di dati relativi al periodo d'imposta 2022.
Occorre, dunque, comprendere **in quali casi la dichiarazione debba monitorare le operazioni intercorse con Paesi black list**.

## Operazioni con Paesi Black List: le novità del modello di dichiarazione 2023

Tra le **novità** contenute nel **modello REDDITI** (PF, SP e SC) **2023** vi è quella che attiene alla **deducibilità nel limite del valore normale** delle **spese con soggetti in Stati non cooperativi (Paesi Black List)**.

A tal fine, nei **quadri RF e RG** sono state inserite apposite **variazioni in aumento e in diminuzione** al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell'articolo 110 del Tuir relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

Nello specifico, l'articolo 1, commi 84-86, legge 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce che **i costi e gli altri componenti negativi di reddito per operazioni intercorse con imprese e professionisti situati in**


Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

**Paesi black list**[1] sono **deducibili**:

- **integralmente** (fatte salve altre limitazioni di legge) **nel limite del valore normale**[2], a condizione che sia dimostrato che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione;

- **per la parte eccedente il valore normale** a condizione che venga dimostrato che le operazioni poste in essere hanno avuto **concreta esecuzione** e che rispondono a un **effettivo interesse economico**.
  **In assenza di questa prova l'eccedenza risulta indeducibile**.

**Esempio: SNC con operazioni con soggetti siti in paradisi fiscali**

Si ponga il caso di una **Snc** che ha sostenuto spese per **operazioni intercorse con soggetti situati nei Paesi black list Ue** (ad esempio, Panama) per 1.000 euro.

Il **valore normale** dell'operazione è pari a **900 euro**: **entro q**

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento


*Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com*
*Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D*